

Legge federale *Avamprogetto*
concernente i musei e le collezioni della Confederazione
(Legge sui musei e le collezioni, LMC)

del [...]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i compiti e l'organizzazione dei musei e delle collezioni della Confederazione.

Art. 2 Obiettivi

La Confederazione mira segnatamente ai seguenti obiettivi:

- a. conservare importanti beni culturali mobili della Svizzera;
- b. rafforzare la consapevolezza della popolazione per le culture della Svizzera;
- c. dotare i musei e le collezioni della Confederazione di un chiaro profilo;
- d. migliorare la collaborazione nel paesaggio museale svizzero;
- e. sostenere altri musei e collezioni in Svizzera.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *museo della Confederazione*: un museo aggregato, in termini organizzativi, all'Amministrazione federale centrale o decentralizzata;
- b. *collezione della Confederazione*: il fondo di beni culturali mobili di proprietà della Confederazione o di un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata.

¹ RS 101

² FF ...

Capitolo 2: Compiti dei musei e delle collezioni della Confederazione

Art. 4

¹ I musei e le collezioni della Confederazione hanno i seguenti compiti:

- a. hanno cura della memoria materiale del Paese in collaborazione con gli altri musei e collezioni in Svizzera;
- b. elaborano strategie collezionistiche che concertano tra loro e insieme ad altri musei e collezioni in Svizzera;
- c. svolgono ricerche sugli oggetti;
- d. fanno conoscere alla popolazione, in particolare mediante mostre e pubblicazioni, temi legati alla società, alle culture e all'identità della Svizzera;
- e. consentono l'accesso del pubblico alla cultura;
- f. offrono le loro prestazioni agli altri musei e collezioni in Svizzera;
- g. promuovono la formazione nell'ambito della museologia.

² Il Consiglio federale descrive i singoli compiti dei musei aggregati all'Amministrazione federale decentralizzata e delle collezioni di proprietà di un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata.

³ L'Ufficio federale della cultura descrive, in collaborazione con l'unità amministrativa interessata, i singoli compiti dei musei aggregati all'Amministrazione federale centrale e delle collezioni di proprietà della Confederazione.

Capitolo 3: Museo nazionale svizzero

Sezione 1: forma giuridica e campo di attività

Art. 5 Forma giuridica

¹ Il Museo nazionale svizzero (MNS) è un istituto di diritto pubblico dotato di una propria personalità giuridica.

² Esso si organizza da sé e tiene una propria contabilità.

Art. 6 Composizione

¹ L'MNS si compone:

- a. del *Landesmuseum Zürich*;
- b. del *Château de Prangins*;
- c. del *Forum der Schweizer Geschichte Schwyz*;
- d. del Centro delle collezioni di Affoltern am Albis.

² Il Consiglio federale può annettergli ulteriori musei e collezioni storico-culturali della Confederazione.

Art. 7 Compiti

L'MNS adempie i compiti di cui all'articolo 4 nel settore storico-culturale. Vi rientrano in particolare:

- a. la rappresentazione della storia della Svizzera;
- b. il confronto con l'identità della Svizzera;
- c. la consulenza e il supporto specialistico ad altri musei e collezioni in Svizzera.

Art. 8 Attività commerciali

¹ L'MNS può fornire prestazioni commerciali e attribuire diritti a condizione che ciò sia strettamente legato ai suoi compiti e che l'adempimento di quest'ultimi non risulti compromesso.

² L'MNS può in particolare:

- a. fornire prestazioni a musei e istituzioni analoghe;
- b. gestire aziende accessorie oppure farle gestire da terzi;
- c. mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o immobili oppure conferire diritti su di essi.

³ Per le sue attività commerciali l'MNS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da potere documentare costi e ricavi delle singole attività. Un sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è ammissibile.

⁴ Nell'ambito delle attività commerciali l'MNS è subordinato alle stesse norme degli operatori privati.

Art. 9 Rapporti giuridici

Nella misura in cui la presente legge non prevede altrimenti, i rapporti giuridici dell'MNS sottostanno al diritto privato.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 10 Organi

¹ Gli organi dell'MNS sono:

- a. il consiglio museale;
- b. il comitato direttivo;
- c. l'organo di revisione.

² I membri del consiglio museale e del comitato direttivo tutelano gli interessi della fondazione. In caso di conflitto d'interessi il membro interessato deve astenersi. Se il conflitto d'interessi permane, il membro è escluso dal consiglio museale.

Art. 11 Consiglio museale

- ¹ Il consiglio museale è composto da sette a nove membri esperti.
- ² Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio museale per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto una volta.
- ³ Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio museale per motivi gravi.
- ⁴ Il consiglio museale ha i seguenti compiti:
- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici e rende conto al Consiglio federale circa il loro raggiungimento;
 - b. adotta il preventivo;
 - c. adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo l'approvazione del Consiglio federale;
 - d. nomina, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale, il direttore;
 - e. nomina, su proposta del direttore, gli altri membri del comitato direttivo;
 - f. sorveglia la gestione aziendale;
 - g. emana, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale, il regolamento sul personale;
 - h. emana il regolamento interno.
- ⁵ Per l'onorario dei membri del consiglio museale e le ulteriori condizioni contrattuali fissate con queste persone si applica per analogia l'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale (LPers).

Art. 12 Comitato direttivo

- ¹ Il comitato direttivo è l'organo operativo. Esso adempie tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
- ² Il direttore presiede il comitato direttivo. Egli:
- a. assume il personale dell'MNS;
 - b. rappresenta l'MNS nelle relazioni con l'esterno.
- ³ Il regolamento interno disciplina i particolari.

Art. 13 Organo di revisione

- ¹ L'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale.
- ² Il mandato dell'organo di revisione, lo statuto, le attribuzioni, l'indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto si orientano per analogia agli articoli 727-731a del Codice delle obbligazioni⁴, fatto salvo per il capoverso 3.

³ RS 172.220.1

⁴ RS 220

³ L'organo di revisione rende conto al consiglio museale e al Consiglio federale sul risultato del suo esame.

⁴ Il Consiglio federale può revocare l'organo di revisione per motivi gravi.

Art. 14 Personale

¹ Il personale dell'MNS e i membri del comitato direttivo sono assunti in conformità al diritto privato.

² L'MNS tiene conto degli articoli 4 e 5 LPers⁵ nell'impostare la sua politica sul personale.

³ Per il salario del direttore e degli altri membri del comitato direttivo, nonché per le ulteriori condizioni contrattuali fissate con queste persone si applica per analogia l'articolo 6a LPers.

⁴ Salari, prestazioni accessorie e ulteriori condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento sul personale.

⁵ Il personale dell'MNS è affiliato alla cassa pensioni della Confederazione. L'MNS non è abilitato a uscire dalla cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 3: Oggetti delle collezioni e immobili

Art. 15 Oggetti delle collezioni

¹ La Confederazione cede in usufrutto all'MNS gli oggetti delle sue collezioni conservati dal "Gruppo MUSEE SUISSE"⁵ e i diritti sui beni immateriali ad essi legati. Sono fatti salvi gli oggetti delle collezioni contrattualmente o tematicamente appartenenti al Museo degli automi musicali di Seewen oppure ivi conservati da tempo.

² La Confederazione può concedere all'MNS l'usufrutto di ulteriori oggetti delle collezioni e di diritti su beni immateriali.

³ Per legge i nuovi oggetti delle collezioni acquisiti dall'MNS sono di proprietà della Confederazione. La Confederazione cede in usufrutto all'MNS questi oggetti e i diritti sui beni immateriali ad essi legati.

⁴ In linea di principio l'MNS non assicura gli oggetti delle collezioni della Confederazione che gli sono affidati. La Confederazione può coprire il rischio per gli oggetti delle collezioni affidati all'MNS da essa stessa o da terzi.

⁵ Le modalità dell'usufrutto e dell'assicurazione di cui al capoverso 4 sono fissati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'MNS.

⁵ RS 172.220.1

Art. 16 Immobili

¹ La Confederazione cede in usufrutto all'MNS gli immobili utilizzati dai musei e dal Centro delle collezioni di cui all'articolo 6 capoverso 1. Gli immobili restano di proprietà della Confederazione, che ne assume anche la manutenzione.

² L'MNS versa alla Confederazione un'indennità adeguata per l'utilizzo degli immobili.

³ La costituzione dell'usufrutto e le modalità dell'utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'MNS.

Sezione 4: Finanze

Art. 17 Finanziamento

¹ La Confederazione concede all'MNS contributi annuali nel quadro dei fondi stanziati conformemente all'articolo 22 capoverso 2 della legge del ...⁶ sulla promozione della cultura.

² L'MNS si procura ulteriori fondi in particolare mediante:

- a. le entrate dall'esercizio dei musei;
- b. le entrate da prestazioni commerciali e dal conferimento di diritti;
- c. le sponsorizzazioni;
- d. i sussidi dei Cantoni e dei Comuni in cui ha sede;
- e. le liberalità di terzi.

Art. 18 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze amministra i fondi liquidi dell'MNS nel quadro della sua tesoreria centrale.

² Essa accorda all'MNS mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 7.

³ I particolari sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra l'MNS e la Confederazione.

Art. 19 Consuntivo

¹ Il consuntivo dell'MNS espone integralmente la situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

² Esso è allestito secondo i principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

⁶ RS ...

³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

⁴ La contabilità aziendale deve essere impostata in modo che vi figurino i costi e i ricavi delle attività commerciali di cui all'articolo 8.

⁵ Il Consiglio federale può emanare disposizioni per il consuntivo.

Art. 20 Imposte

¹ Nel quadro delle sue attività non commerciali l'MNS è esentato da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva;
- c. le tasse di bollo.

³ L'MNS è tassato per gli utili delle attività commerciali di cui all'articolo 8.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 21 Vigilanza

¹ L'MNS sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale svolge la sua funzione di vigilanza in particolare mediante la nomina del consiglio museale e del suo presidente, mediante l'approvazione del rapporto di gestione e del regolamento sul personale, nonché dando scarico al consiglio museale.

Art. 22 Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'MNS; consulta previamente il consiglio museale.

² Il Consiglio federale verifica annualmente l'adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio museale e su eventuali altre verifiche.

Capitolo 4: Rimanenti musei e collezioni della Confederazione

Art. 23 Compiti

I rimanenti musei e collezioni della Confederazione adempiono i compiti di cui all'articolo 4 nei settori non coperti dall'MNS.

Art. 24 Alienazione a terzi

Il Consiglio federale può alienare a terzi musei aggregati all'Amministrazione federale centrale e collezioni di proprietà della Confederazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. la legge federale del 27 giugno 1890⁷ sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero;
- b. il decreto federale del 21 giugno 1902⁸ a compimento di quello del 27 giugno 1890 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero;
- c. il decreto federale del 5 marzo 1970⁹ concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali.

Art. 26 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 16 dicembre 1994¹⁰ sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. g (nuova)

¹ Alla presente legge sottostanno:

- g. il Museo nazionale svizzero.

Art. 27 Costituzione dell'MNS

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l'MNS ottiene una propria personalità giuridica e viene a sostituire i musei e il Centro delle collezioni di cui all'articolo 6 capoverso 1. L'MNS subentra nei rapporti giuridici vigenti per questi musei e per il Centro delle collezioni e li rivede nei punti che lo richiedono.

² Il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti per il trasferimento dei valori, dei diritti e dei doveri all'MNS e per la sua operatività:

- a. determina la data dell'iscrizione al registro fondiario dell'usufrutto di cui all'articolo 16 capoverso 1; le iscrizioni sono esenti da imposte e tasse;
- b. approva l'inventario degli oggetti delle collezioni che appartengono contrattualmente o tematicamente al Museo degli automi musicali di Seewen oppure ivi conservati da tempo.

³ Il Consiglio federale prende inoltre i seguenti provvedimenti:

⁷ RU 11 690, CS 4 229, RU 1973 929, 1985 152

⁸ RU 19 242

⁹ RU 1970 1033, 1987 32

¹⁰ RS 172.056.1

- a. trasferisce i mezzi del fondo speciale del “Gruppo MUSEE SUISSE” all’MNS;
- b. approva il bilancio di apertura dell’MNS;
- c. designa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici per ulteriori diritti e doveri relativi all’MNS.

⁴ Qualora al momento dell’entrata in vigore della presente legge non fosse ancora disponibile il limite di spesa per l’MNS di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge del ...¹¹ sulla promozione della cultura, l’MNS può disporre nel frattempo dei crediti iscritti nel preventivo della Confederazione per i musei e il Centro delle collezioni di cui all’articolo 6 capoverso 1.

Art. 28 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ I rapporti di lavoro del personale dei musei e del Centro delle collezioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 vengono trasferiti all’MNS nel momento in cui questo assume una propria personalità giuridica.

² Non sussiste alcun diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e dell’inquadramento organizzativo. Sussiste invece per un anno il diritto al salario precedentemente percepito.

Art. 29 Datore di lavoro competente

¹ L’MNS è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dai musei e dal Centro delle collezioni del “Gruppo MUSEE SUISSE”;
- b. le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente legge presso la cassa pensioni della Confederazione.

² L’MNS è considerato il datore di lavoro competente anche se una rendita di invalidità inizia a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che l’inabilità al lavoro la cui causa è all’origine dell’invalidità sia sopravvenuta prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

¹¹ RS ...

